

**COMUNE DI** PADRIA (COD. 207 17)

**PROVINCIA DI** SASSARI

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 27 del 08/07/1989

**OGGETTO:** L.R. N° 25 del 15 Luglio 1988. - Determinazione numero complessivo componenti compagnia barracellare - "Approvazione Regolamento".

L'anno millenovecento~~ottanta~~ottantanove **addi** otto  
del mese di Luglio **alle ore** 18,30 **in** Padria  
e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione della Giunta  
con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati  
sin dal ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è  
riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordin.** ed in seduta pubblica  
di prima convocazione, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

- 1) Porcu Antonietta
- 2) Foddanu Giovanni
- 3) Cossu Paolo
- 4) Mura Giovanni
- 5) Melis Eno
- 6) Piras Antonio
- 7) Fancellu Vincenzo
- 8) Spinelli Giovanni
- 9) Piga Antonio Giuseppe
- 10) Corda Agostino
- 11) Mariani Giuliano
- 12) Sechi Andrea
- 13) Mele Piero

**TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI n.** 13

Assenti i Consiglieri Sigg.:

- 1) Lampis Giuseppe
- 2) Chelo Giovanni Antonio

**TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI n.** 2

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il  
Sig. Porcu Antonietta nella sua qualità di Sindaco  
con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Dott. Arru Pierino

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera N° 4/89 avente il medesimo oggetto;  
RITENUTO il provv. di rinvio CORECO in ordine alla suddetta delibera;  
RITENUTO, ~~da~~ secondo quanto rappresentato del CORECO, di riadottare la delibera approvando il regolamento barracellare con le integrazioni e/o precisazioni indicate dall'organo di controllo;  
RITENUTA la legge regionale N° 25 del 15/7/88, relativa alla organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari;  
RITENUTO in particolare l'art. 23 della suddetta legge, ai sensi del quale, in fase di costituzione della compagnia barracellare, il Consiglio Comunale, con specifica delibera, deve determinare il numero complessivo dei componenti la compagnia barracellare, nonchè il numero degli ufficiali e dei graduati, ~~coò~~ determinando in base all'estensione e alla morfologia del territorio, nonchè alle caratteristiche socio - economiche della comunità locale;  
RITENUTO di dover provvedere a determinare in 50 il numero complessivo dei componenti la compagnia barracellare, di cui due ufficiali e 10 graduati, contestualmente provvedendo ad approvare l'allegato schema di regolamento corretto secondo quanto sopra per il funzionamento della compagnia barracellare, predisposto alla luce della normativa di cui alla R L.R. N° 25 citata in premessa;

UNANIME

D E L I B E R A

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3, legge regionale N° 25/88 determinare in 50 il numero complessivo dei componenti la compagnia barracellare, determinando altresì in 10 il numero dei graduati e in 2 il numero degli ufficiali.
- 2) ~~APP~~ Approvare altresì l'allegato schema di regolamento per il funzionamento della locale compagnia barracellare, predisposto alla luce della nuova normativa, in materia di cui alla L.R. N° 25/88.
- 3) Dare atto che con la adozione della presente delibera viene dato riscontro alla nota CORECO N° 1181/2 del 18/4/89 in ordine alla deliberazione C.C. N° 4/89.


Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

L ANZIANO, IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Fiorani F. Maria*

*[Signature]*



Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia all'Ufficio Regionale di Controllo il 14 /7/89 prot. n. *2482* e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 14 /7/89 al 29/7/89

li,

14/7/89

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ festivo (o di mercato) senza opposizioni né reclami.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami ed invio all'Ufficio Regionale di Controllo in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annotazione del Comitato o sezione di controllo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

PROT. N. 3241.1233/2

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

nella seduta del 08/06/1989

VISTA la deliberazione:

Ente COMUNE DI MARA

Organo C/C, n. 6 del 06/02/1989

Oggetto APPROVAZ. NUOVO REG.TO BARRACELLARE.

VISTO il proprio provvedimento di rinvio adottato nella seduta del 20/04/1989

VISTA la nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pervenuta il \_\_\_\_\_

e registrata al prot. n. \_\_\_\_\_

oppure

VISTA la deliberazione del medesimo Ente adottata

dall'organo GIUNTA H., n. 94 del 18/05/1989

oggetto DEDUZIONI A INTEGRAZ. DELIB. C/C 6/6.2.89 - APPROVAZ. NUOVO REG.TO BARRACEL...

pervenuta il 24/05/89, e registrata al prot. n. 3241/2

VISTA la relazione dell'ufficio;

VISTA la L.R. 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni;

**PRENDE ATTO**

dell<sup>e</sup> citat<sup>e</sup> deliberazion<sup>i</sup>, a condizione che vengano rettificati gli artt. 1 e 16 nel senso che la denuncia degli ovini e caprini è facoltativa, mentre è obbligatoria quella dei beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14/7/1898 N. 403.

IL SEGRETARIO  
f.to PORCU

IL PRESIDENTE  
f.to DETTORI

IL RELATORE  
f.to CASU

Ai sensi dell'art. 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su un foglio, è conforme all'originale.



IL PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO

Cagliari, 13/06/1989 /ff

Art. 35 - Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto, è obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali, del monte granatico, delle opere pie, delle case fuori dell'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati e delle piantagioni di qualunque genere, dei frutti pendenti, dei buoi e delle vacche da lavoro e da latte tenute in istalla, dei loro vitelli, dei tori, dei cavalli e delle cavalle da sella, da tiro, da soma e da corsa, dei puledri, degli asini tenuti in campagna, dei maiali.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi nei quali vi sia un custode permanente.

Art. 36 - Gli altri beni non indicati nello articolo precedente potranno essere assicurati secondo le norme stabilite dal Consiglio comunale nel capitolato barracellare.

Art. 37 - Nel caso i proprietari non denuncino i beni ai sensi dell'articolo 35, la denuncia sarà eseguita d'ufficio dalla Compagnia barracellare che ne darà avviso all'interessato.

Contro l'accertamento d'ufficio, l'interessato può ricorrere entro un mese al Prefetto, il quale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, decide inappellabilmente.

Art. 38 - La responsabilità barracellare si estende a tutti i beni assicurati e ai loro accessori.

Art. 39 - Il barracellato risponde dei furti e danni commessi nelle case assicurate, purchè consumati con guasto di porte, finestre od altri ripari che ne impediscano l'accesso, o con aprimento di porte mediante grimaldelli, con scalata di muri e simili. Non risponde del denaro e degli oggetti preziosi non de-



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Cagliari, 11/09/89

Prot. N. 04769/02/89 - 1181/2

Oggetto : DELIB. Consiglio  
N. 000027  
DEL 08/07/89

COMUNE DI PADRIA		
22 SET. 1989		
Prot. N.	3156	
Col.	CL	Fisc.

Comune di Padria

7015 PADRIA

comunica che il Comitato regionale di controllo nella seduta 8/09/89  
esaminato la deliberazione di cui all'oggetto con il seguente esito:  
PRESO ATTO

~~per provvedimento.~~



IL Coordinatore del servizio